

(N. 616)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1954

Delega al Governo della facoltà di riesame della determinazione del numero dei giudici popolari.

ONOREVOLI SENATORI. — Col primo comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, il Governo fu autorizzato, fra l'altro, a stabilire « il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'articolo 23 » e, con il secondo comma del medesimo articolo, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1952, n. 405, fu autorizzato a riesaminare « la determinazione del numero dei giudici popolari non oltre due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente ».

A quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 è stato provveduto con il decreto 30 agosto 1951, n. 757 (tabella N). In ordine,

invece, a quanto stabilito nel secondo comma dello stesso articolo 6 non si è potuto fare uso della potestà legislativa concessa al Governo poichè, data la complessità e dato anche il numero delle varie proposte di modificazioni pervenute, specialmente nella immediatezza della scadenza del termine anzidetto, non è stato possibile predisporre il provvedimento per la nuova determinazione del numero dei giudici popolari. D'altro canto la brevità del periodo di tempo trascorso dalla prima applicazione della nuova giurisdizione di assise non ha fornito elementi sufficienti per valutare le effettive esigenze del servizio relativo.

Attualmente la raccolta delle proposte e delle osservazioni, che possono riuscire utili e conferenti allo scopo, è però a buon punto e la

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elaborazione di esse è già nella fase di conclusione.

Si presenta, pertanto, la necessità di provvedere a fissare un nuovo termine affinché il Governo possa essere delegato ad usare della

facoltà preveduta dal già citato articolo 6, comma secondo; questo termine, potrebbe essere stabilito in sei mesi.

All'uopo si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Governo è delegato a riesaminare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari compresi nelle liste generali, indicate nella tabella *N* del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, avuto riguardo al numero di giudizi ed alla popolazione.